

Ordinanza per il disciplinamento dei posteggi pubblici
(del 15 marzo 2021)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

Richiamati:

- l'art. 5 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 192 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 56a del Regolamento comunale del 17 ottobre 2000;

o r d i n a:

Scopo

Art. 1 La presente ordinanza si prefigge lo scopo di permettere la corretta rotazione nell'occupazione dei posteggi pubblici mediante limitazione del tempo di stazionamento e/o il prelievo di tasse di parcheggio (parchimetri o altri mezzi tecnici di controllo).

Campo di applicazione

Art. 2 La presente ordinanza si applica a tutti i posteggi pubblici comunali, segnatamente:

- Via Belvedere (Chiesa);
- Via al Colle;
- Via Tami (Scuola dell'infanzia);
- Via Cortivallo (adiacenti al Ristorante Cortivallo);
- Parco Casarico (all'aperto e al coperto);
- Posteggi Piazzetta Cremignone.

Tipologia dei posteggi

Art. 3 I posteggi pubblici si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a pagamento mediante parchimetri o altri mezzi tecnici;
- gratuiti con limitazione oraria.

Tariffe di stazionamento

Art. 4 ¹La tassa di parcheggio raccolta per mezzo di parchimetri o di altri mezzi tecnici è fissata in Fr. 1.- per ora (o frazione di ora) nelle ore diurne e in Fr. 0.50 per ora (o frazione di ora) nelle ore notturne.

²I giorni e le fasce orarie soggette a pagamento, come pure eventuali limiti massimi di stazionamento, sono definiti mediante segnaletica.

Autorizzazioni per posteggi gratuiti con limitazione oraria

Art. 5 ¹Il Municipio può concedere speciali autorizzazioni, che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici la cui segnaletica comprende l'apposita tavola complementare "salvo autorizzazione municipale", alle persone domiciliate nel Comune ai sensi dell'art. 6 LOC che rendono verosimile l'impossibilità di disporre di posteggi privati e nella misura massima di un veicolo per nucleo familiare.

²In casi eccezionali il Municipio può rilasciare l'autorizzazione anche ad altri interessati a proprio esclusivo e libero giudizio a dipendenza delle circostanze e della situazione al momento della richiesta.

³Il rilascio di autorizzazioni a titolo eccezionale ai sensi del capoverso 2 non costituisce precedente e non può essere invocato come tale.

⁴Il numero massimo di autorizzazioni emesse non può superare complessivamente l'80% del numero totale di posteggi pubblici sul territorio.

Esclusione

Art. 6 È escluso il rilascio di autorizzazioni a dipendenti di grandi datori di lavoro residenti sul territorio, segnatamente casa anziani Al Pagnolo, Clinica Sant'Anna, Fondazione OTAF e Franklin University Switzerland.

Limiti

Art. 7 ¹L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio e all'uso esclusivo, ma unicamente ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

²In ogni caso lo stazionamento non deve superare le 36 ore consecutive.

Procedura

Art. 8 La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentata tramite l'apposito modulo ottenibile presso la Cancelleria comunale o sul sito internet e corredata da una copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

Tasse

Art. 9 ¹Le tasse per il rilascio delle autorizzazioni sono fissate in:

		Domiciliati	Non domiciliati
tariffa giornaliera	Fr.	5.--	10.--
tariffa mensile	Fr.	60.--	120.--
tariffa annua	Fr.	600.--	non ottenibile

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo della validità.

²Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. Le frazioni di mese non sono rimborsate.

Contrassegno

Art. 10 ¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figura il numero di targa del veicolo e il periodo di validità.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Sospensione e revoca

Art. 11 ¹L'autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa può essere revocata qualora i requisiti per il suo ottenimento non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

³La sospensione per un periodo inferiore a 1 mese, come pure la revoca, non danno diritto ad alcun rimborso.

Obbligo di informazione

Art. 12 I beneficiari sono obbligati ad informare il Municipio nel caso in cui le circostanze che hanno dato diritto alla concessione siano cambiate.

Sanzioni

Art. 13 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

Pubblicazione e rimedi di diritto

Art. 14 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC¹.

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Entrata in vigore e abrogazione

Art. 15 ¹La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.

²È abrogata l'ordinanza per il disciplinamento dei posteggi pubblici del 21 novembre 2012.

¹Pubblicata agli albi comunali dal 17 marzo al 30 aprile 2021